AZIONE COMUNE 2006/124/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2006

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan, come riportato nell'azione comune 2003/871/PESC del Consiglio [1], scade il 28 febbraio 2006.

(2) In base al riesame dell'azione comune 2003/871/PESC, è opportuno rivedere e prorogare di 12 mesi il mandato dell'RSUE.

(3) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Afghanistan. In particolare l'RSUE:

1) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU») e di altre pertinenti risoluzioni dell'ONU;

2) incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afghano;

3) sostiene il ruolo cardine svolto dall'ONU, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale;

4) sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a) farsi portavoce dei pareri dell'UE sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l'Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell'accordo con l'Afghanistan;

b) instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afghane, in particolare il governo e il parlamento, e fornire loro sostegno; si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afghane e altri attori pertinenti sia all'interno sia al di fuori del paese;

c) mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, segnatamente con i rappresentanti locali dell'ONU;

d) mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'UE, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l'Afghanistan;

e) informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan, specie nei seguenti settori:

— buon governo e creazione di istituzioni basate sullo Stato di diritto,

— riforme nel settore della sicurezza, inclusa la creazione di istituzioni giudiziarie e di un esercito e di forze di polizia nazionali,

— rispetto dei diritti umani per tutto il popolo afghano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,

[1] GU L 326 del 13.12.2003, pag. 41. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/585/PESC (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 96).

— rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,

— promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile,

— rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga e la tratta di esseri umani,

— agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati;

f) in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'UE si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell'Afghanistan;

g) partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al meccanismo di monitoraggio istituito nel quadro dell'accordo con l'Afghanistan;

h) informare sulla partecipazione dell'UE alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 1 330 000 EUR.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1º marzo 2006.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capimissione che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono esaminati regolarmente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1º marzo 2006.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL